



Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Il principio DNSH nel PNRR

Francesca Raiti Unità di missione *Next generation EU*

IL PRINCIPIO DNSH (1/3)

- Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 2021/241) stabilisce che **tutte le misure finanziate dai PNRR debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”** (*Do No Significant Harm - DNSH*);
- tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità delle misure del PNRR al DNSH, con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili (art. 17 del Regolamento UE 2020/852);
- nel caso della valutazione del PNRR, la CE disponeva di sole due opzioni di *rating* per il criterio DNSH: A o C...E con anche un solo C, il Piano non poteva essere approvato;
- **la valutazione DNSH è fatta misura per misura e non sul complesso del Piano;**
- **il criterio di riferimento per la valutazione DNSH non è comparativo** (rispetto alla situazione esistente) **ma assoluto** (rispetto a una situazione senza impatti ambientali negativi).

IL PRINCIPIO DNSH (2/3)

Qual è lo scopo della tassonomia?

- Definire un linguaggio scientificamente applicabile in tutta l'UE per la sostenibilità delle attività e degli investimenti, evitando il *greenwashing*;
- rimuovere gli ostacoli del mercato interno Europeo rispetto ai processi di *due diligence* sugli investimenti e alla raccolta dei fondi per i progetti sostenibili in modo che possa essere incoraggiata la loro realizzazione;
- essere una base per altri testi, parte del Progetto Europeo: Green bond Standard, EU Ecolabel per i prodotti finanziari, NFRD, Principio DNSH.

IL PRINCIPIO DNSH (3/3)

Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se un investimento possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo), quando un'attività arreca un danno significativo:

- alla **mitigazione dei cambiamenti climatici**, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'**adattamento ai cambiamenti climatici**, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'**uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine**, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'**economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti**, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, dei rifiuti;
- alla **prevenzione e riduzione dell'inquinamento**, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla **protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi**, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.


IL DNSH NELLA PREDISPOSIZIONE DEL PNRR

- **Nella fase di predisposizione del PNRR**, l'Amministrazione titolare della misura (riforma o investimento) ha compilato una scheda di autovalutazione (*template*), approvata dalla Commissione Europea.
- **Nel *template***, per ciascuno dei sei obiettivi ambientali, l'Amministrazione ha dichiarato se, rispetto all'obiettivo, l'investimento o riforma di competenza:
 - ✓ avesse impatto nullo o trascurabile sull'obiettivo;
 - ✓ sostenesse l'obiettivo con un coefficiente del 100%, secondo l'Allegato VI del Regolamento RRF che riporta il coefficiente di calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali per tipologia di intervento o contribuisse "in modo sostanziale" all'obiettivo ambientale;
 - ✓ la misura richiedesse una valutazione DNSH complessiva, fornendo una valutazione sostanziale del rispetto del principio DNSH e identificando il tipo di evidenza a supporto dell'analisi.

SEGUE...

- **Per gli interventi classificati nei primi tre scenari**, è stato adottato un approccio semplificato alla valutazione DNSH. Le amministrazioni hanno fornito una breve motivazione evidenziando le ragioni per cui l'intervento sia stato associato a un rischio limitato di danno ambientale;
- **per gli investimenti e le riforme che** ricadono in settori come quello dell'energia, dei trasporti o della gestione dei rifiuti e, pertanto, **presentano un rischio maggiore di incidere su uno o più obiettivi ambientali**, è stata invece necessaria un'analisi più approfondita del possibile danno significativo;
- un'analisi approfondita è stata necessaria anche per quelle **misure che mirano a fornire un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici**, ossia quelle che contribuiscono a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera.

VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ AL PRINCIPIO DNSH



L'ESPERIENZA

- Non sempre era disponibile un sufficiente dettaglio delle misure e delle loro modalità di realizzazione;
- tempi brevi e mancanza di un centro di competenza nazionale per prendere in carico la valutazione DNSH;
- il disegno di alcuni interventi è stato modificato a seguito della valutazione DNSH;
- la conformità al principio DNSH è a volte integrata nella progettazione delle misure anche a livello di M&T intermedi e finali (per es. *milestones* con requisiti sui criteri di selezione dei progetti, con liste di esclusione, con verifiche su requisiti da applicare negli appalti, *black list* ATECO, ecc.).

IL DNSH NELL'ATTUAZIONE DEL PNRR

Gli impegni presi nella fase di auto-valutazione devono essere tradotti in precise avvertenze e monitorati dai primi atti di programmazione della misura e fino al completamento della realizzazione degli interventi.

Per **assicurare il rispetto dei vincoli DSNH** in fase di attuazione è opportuno che le amministrazioni titolari di misure e i soggetti attuatori:

- ✓ **indirizzino, a monte del processo, gli interventi** in maniera che essi siano conformi, inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell'ambito degli atti programmatici di propria competenza (es. negli avvisi per il finanziamento di progetti);
- ✓ **adottino criteri conformi nelle gare di appalto** per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata;
- ✓ **raccolgano le informazioni necessarie per la rendicontazione**, in relazione ad ogni singolo M&T, del rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH e definiscano la documentazione necessaria per eventuali controlli.

Richiamo alle Linee guida per le attività di rendicontazione e controllo (Circolare MEF 11 agosto 2022 n. 30)

- Fornisce linee di orientamento e di indirizzo metodologiche, nonché indicazioni di massima e suggerimenti operativi su elementi attuativi di particolare rilievo.
- Nella fase attuativa degli interventi è necessario dimostrare che le attività di progetto siano state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali.
- Ad esempio, per il rispetto del DNSH, in fase di predisposizione di un Avviso/Bando di gara, le Amministrazioni dovranno indicare negli atti e nei documenti chiave:
 - ✓ elementi, obblighi/prescrizioni anche derivanti dagli atti programmatici della Misura (CID - Allegato RIVEDUTO della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia e OA);
 - ✓ ove richiesto da CID e OA, escludere le attività non conformi alla normativa UE e nazionale;
 - ✓ acquisire le eventuali attestazioni che certifichino il rispetto del DNSH.
- Sono in corso di finalizzazione sul sistema operativo REGIS specifiche funzionalità che consentiranno di attestare il rispetto del principio DNSH nelle diverse fasi di attuazione delle misure, nonché caricare i documenti richiesti a comprova.

CASI CONCRETI: M2C1 - Investimento 2.1, *Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo*

Per l'investimento 2.1 della M2C1, *“Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo”*, il CID prevede che il regime di incentivi alla logistica includa criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti siano conformi al DNSH mediante l'uso di una lista di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

Il Masaf, Amministrazione titolare della misura, **nel relativo avviso**, ha inserito tale lista (e relative note):

- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

Continua: *Isole verdi*_M2C1_inv. 3.1

Nella descrizione della misura di cui all'allegato alla CID:

- Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere dei prossimi inviti a presentare progetti dovranno escludere le attività di cui al seguente elenco: i) **attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle** (1); ii) **attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS)** che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (2); iii) **attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori** (3) e **agli impianti di trattamento meccanico biologico** (4); iv) **attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.**
 - (1) Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).
 - (2) Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.
 - (3) L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.
 - (4) L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

LA GUIDA OPERATIVA 1/4 (funzione)

- Al fine di **assistere le amministrazioni** preposte alla gestione degli investimenti e delle riforme nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR è stata redatta una **Guida operativa** (Circolare RGS n.32 del 30/12/ 2021).
- Le Guida operativa ha lo scopo di fornire un **orientamento** e suggerire possibili modalità per provare il rispetto del principio;
- è **responsabilità di ciascuna amministrazione titolare** attuare le misure secondo i principi DNSH che sono già codificati nella normativa nazionale e comunitaria; nella maggior parte dei casi, la normativa nazionale di riferimento è già conforme ai principi DNSH e sono previste nell'ordinamento nazionale certificazioni ambientali idonee;
- nel caso in cui il DNSH imponga requisiti aggiuntivi, essi sono evidenziati nelle **schede tecniche** che compongono la Guida.

LA GUIDA OPERATIVA 2/4 (struttura)

La Guida operativa si compone di:

- una mappatura delle misure del PNRR;
- schede di autovalutazione dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento;
- schede tecniche, relative a ciascun settore di intervento finalizzate a fornire alle Amministrazioni titolari delle misure PNRR e ai soggetti attuatori, una **sintesi delle informazioni operative e normative** che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH e nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica;
- **check list di verifica e controllo** per ciascun settore di intervento;
- Appendice riassuntiva della **Metodologia per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici**.

SEGUE: sono stati individuati **inizialmente 29 cluster tassonomici**, ossia attività economiche, in cui è possibile raggruppare gli interventi del PNRR

1. Costruzione di nuovi edifici
2. Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali
3. Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche
4. Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario
5. Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici
6. Servizi informatici di hosting e cloud
7. Acquisto servizi per fiere e mostre
8. Data center
9. Acquisto di veicoli
10. Trasporto per acque interne e marittimo
11. Produzione di biometano
12. Produzione elettricità da pannelli solari
13. Produzione di elettricità da energia eolica
14. Produzione elettricità da combustibili da biomassa solida, biogas e bioliquidi
15. Produzione e stoccaggio di Idrogeno in aree industriali dismesse
16. Produzione e stoccaggio di Idrogeno nei settori Hard to abate
17. Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi
18. Realizzazione infrastrutture per la mobilità personale, ciclogistica
19. Imboschimento
20. Coltivazione di colture perenni e non perenni
21. Realizzazione impianti distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento
22. Mezzi di trasporto ferroviario per merci e passeggeri (interurbano)
23. Infrastrutture per il trasporto ferroviario
24. Realizzazione impianti trattamento acque reflue
25. Fabbricazione di apparecchi per la produzione idrogeno (elettrolizzatori e celle a combustibile)
26. Finanziamenti a impresa e ricerca
27. Ripristino ambientale delle zone umide
28. Collegamenti terrestri e illuminazione stradale
29. Raccolta e trasporto di rifiuti in frazioni separate alla fonte

LA GUIDA OPERATIVA 3/4 (schede tecniche)

- **Codice NACE** di riferimento (se applicabile) delle attività economiche assimilabili a quelle previste dagli interventi del Piano
- **Campo di applicazione della scheda** per inquadrare il tema trattato, le eventuali esclusioni specifiche e le eventuali altre schede Tecniche collegate
- **Principio guida** che rappresenta il presupposto ambientale per il quale è necessario adottare la tassonomia; in questa sezione sono specificate le modalità previste per il contributo sostanziale, il cosiddetto Regime 1
- **Vincoli DNSH** con gli elementi di verifica per dimostrare il rispetto dei principi richiesti dalla Tassonomia ambientale del Reg. UE/852/2020, per ciascuno dei sei obiettivi ambientali
- **Perché i vincoli** relativa a ciascuno dei sei obiettivi ambientali (es. mitigazione, adattamento, protezione acque) sia nella “fase di realizzazione” sia nella “fase di esercizio” dell’investimento in oggetto
- **Normativa di riferimento** DNSH comunitaria e nazionale con evidenziate le specificità introdotte dal Regolamento sulla tassonomia e il Regolamento Delegato che lo integra

SEGUE: come applicare le schede tecniche

Le schede di auto-valutazione della conformità delle misure al DNSH, che le Amministrazioni titolari delle misure del PNRR, hanno compilato in sede di predisposizione del piano, indicano se:

- **l'investimento contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione** dei cambiamenti climatici (eventualmente anche perché si tratta di misure con *tagging* climatico al 100%);
- **l'investimento si limiterà a “non arrecare danno significativo”**.

Tale informazione di dettaglio è fondamentale per scegliere, all'interno della scheda tecnica, il corretto regime relativo ai vincoli DNSH da adottare per tutti gli interventi rientranti in quella misura (la mappatura riporta per ogni misura il Regime applicabile); infatti:

- **se l'investimento contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici, ad esso si applicherà il Regime 1;**
- **se l'investimento si limiterà a “non arrecare danno significativo”, rispettando solo i principi DNSH, il Regime 2.**

L'indicazione del Regime 1 si applica all'attività principale, per la quale nel *template* DNSH è stato dichiarato un contributo sostanziale. Eventuali interventi accessori dovranno rispettare il Regime 2.

SEGUE: come applicare le schede tecniche

Esempio: mitigazione-costruzione nuovi edifici (scheda 1)

- Qualora l'intervento ricada in un Investimento per il quale è stato definito un contributo sostanziale (Regime 1), le procedure dovranno prendere in considerazione i seguenti criteri:
 - il fabbisogno di energia primaria (EP_{gl,tot}) che definisce la prestazione energetica dell'edificio risultante dalla costruzione, è almeno del 20 % inferiore alla soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (NZEB, *Nearly Zero-Energy Building*).
- Qualora l'intervento ricada in un Investimento per il quale non è previsto un contributo sostanziale (Regime 2), i requisiti DNSH da rispettare sono i seguenti:
 - il fabbisogno di energia primaria globale non rinnovabile che definisce la prestazione energetica dell'edificio risultante dalla costruzione non supera la soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (NZEB, *Nearly Zero-Energy Building*) nel Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. La prestazione energetica è certificata mediante attestato di prestazione energetica "*as built*" (come costruito).

LA GUIDA OPERATIVA 4/4 (novità)

- Con circolare RGS del 13 ottobre 2022, n. 33 è stato pubblicato l'aggiornamento della Guida operativa MEF.

Le principali novità presenti nella Guida riguardano:

- **l'inserimento di due nuove schede** su Impianti di irrigazione e Trasmissione e distribuzione di energia elettrica;
- **il recepimento di integrazioni e modifiche proposte dalle amministrazioni centrali** per rendere le schede più coerenti con l'attuazione delle misure;
- **la revisione della mappatura** di correlazione tra investimenti/riforme e schede tecniche;
- **un approfondimento sui CAM** e sul rapporto tra CAM e DNSH (a cura del MASE).

CAM E DNSH

- **I Criteri Ambientali Minimi (CAM)** sono un utile e necessario riferimento nell'ambito dell'attuazione del PNRR in quanto hanno lo scopo di selezionare i prodotti, i servizi o i lavori migliori sotto il profilo ambientale, tenuto conto della disponibilità in termini di offerta. La Comunicazione della Commissione EU 2021/C 58/01 riporta, infatti, quale elemento di prova trasversale per la valutazione di fondo DNSH relativa agli investimenti pubblici, il fatto che la misura soddisfi i criteri degli appalti pubblici verdi. Per gli investimenti infrastrutturali, quali elementi di prova trasversali, sono richiamate le verifiche climatiche ed ambientali, vale a dire valutazioni specifiche legate anche alle caratteristiche peculiari delle medesime infrastrutture.
- **L'applicazione dei CAM per forniture e servizi** può coincidere con il rispetto del requisito tassonomico, soprattutto per il Regime 2; tuttavia in alcuni casi ciò potrebbe non essere sufficiente in particolare per il cd Regime 1. In questo caso, poiché il livello di ambizione ambientale delineato dai CAM varia in funzione della categoria di appalto, si suggerisce una valutazione caso per caso.

ITALIADOMANI

Al seguente link: [Il principio DNSH \(Do No Significant Harm\) nel PNRR - Italia domani](#) , si trovano:

- tutti i documenti di riferimento (compresa la normativa e le schede di autovalutazione);
- la Guida operativa MEF;
- i webinar (video e slide) su: adempimenti enti locali e progettisti, edilizia, rifiuti, mezzi e reti di trasporto, produzione di energia, rigenerazione urbana, piccole e medie opere, ICT, aggiornamento Guida Operativa;
- le FAQ: generali, sull'edilizia, sulla gestione dei rifiuti, sull'energia, sulle caldaie.

Aggiornamenti su profili DNSH delle misure PNRR

- Inserimento di requisiti DNSH nelle procedure attuative (in particolare gare per progettazione/esecuzione lavori; acquisizione di beni e servizi);
- pubblicazione di due nuove FAQ sulle caldaie a gas;
- pubblicazione di 3 nuove schede tecniche e relative *check list*;
- quaderni 1 (ambito edilizia e cantieristica) e 2 (ambito impianti fotovoltaico, eolico, elettricità da biomassa, bioliquidi, biocarburanti, biogas, teleriscaldamento, teleraffrescamento) del Vademecum IFEL, pubblicati nella pagina «Eventi» della sezione DNSH del portale Italia Domani;
- modalità di assolvimento degli adempimenti DNSH per misure cui non sono associate schede tecniche nella mappatura della Guida Operativa.

SEGUE: criteri conformi al principio nelle gare

Per esempio:

- **nel disciplinare di gara**, nell'ipotesi in cui l'intervento ricada in Regime 2 e si applichi la scheda tecnica n. 1, si potrebbe inserire la seguente specificazione:

Al fine della dimostrazione del rispetto degli obblighi di cui al citato principio del DNSH sarà necessario, tra le altre cose, ottenere una certificazione dell'edificio oggetto di Intervento PNRR, che attesti la classificazione di edificio ad energia quasi zero (NZEB, nearlyzero-energy building). Il Soggetto Attuatore acquisirà tale certificazione mediante Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) rilasciato da un soggetto abilitato.

Faq caldaie 1

Le caldaie a gas possono essere previste nell'ambito degli interventi del Pnrr?

- Quando sia espressamente escluso il finanziamento delle caldaie a gas, e nei casi in cui la non ammissibilità sia desumibile dalla lista di esclusione, le caldaie a gas non possono essere installate, senza possibilità di deroga.
- Nei casi in cui l'allegato non escluda esplicitamente il finanziamento e non preveda l'utilizzo di una lista di esclusione, le caldaie a gas sono ammissibili, ma è necessario il rispetto dei requisiti DNSH di conformità alla Direttiva Ecodesign 2009/125/CE e ai relativi Regolamenti della Commissione, come il Regolamento della Commissione n. 813/2013, e al Regolamento (UE) 2017/1369 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica.

Se l'intervento fa parte degli interventi da rendicontare per comprovare il raggiungimento di traguardi e obiettivi del Pnrr (milestone e target) e ricade nelle categorie di divieto delle caldaie sopraindicate, il divieto vale anche se il costo è coperto da risorse finanziarie diverse dal Pnrr.

Faq caldaie 2

Nel caso di «progetti in essere» cosa comporta l'installazione di caldaie nell'ambito di misure che ne prevedono l'esclusione?

Nel contesto di misure che prevedano l'esclusione tassativa dell'installazione di caldaie a gas:

- relativamente ai “progetti in essere”, ovvero progetti finanziati con risorse del bilancio dello Stato e già realizzati con gare affidate prima del 13 luglio 2021 (data di approvazione del Pnrr), nell'eventualità in cui dovessero essere state installate caldaie a gas, viene pregiudicata la possibilità di rendicontare l'iniziativa per i target del PNRR, ma restano validi i finanziamenti già accordati dal bilancio dello Stato.
- Per “progetti in essere” non ancora realizzati le cui gare siano state aggiudicate dopo il 13 luglio 2021 o non siano ancora state aggiudicate, l'esclusione delle caldaie è criterio di ammissibilità al finanziamento anche a valere sui fondi già accordati dal bilancio dello Stato.

Ulteriori schede tecniche e *check list*

Tre nuove schede tecniche e relative *check list*, da compilare nel caso di interventi riguardanti la:

- *Produzione di energia elettrica mediante tecnologie dell'energia oceanica* (scheda 32);
- *Produzione di energia a partire dall'energia idroelettrica* (scheda 33);
- *Dissalatori e Impianti di potabilizzazione* (scheda 34).

Modalità di assolvimento degli adempimenti DNSH per misure cui non sono associate schede tecniche nella mappatura della Guida Operativa

- Mediante dichiarazione relativa all'assenza di danno significativo per i sei obiettivi ambientali (es., M2C1_Rif. 1.3);
- personalizzazione di schede e *check list* (es., M1C1_inv. 2).

Contatti

francesca.cappiello@mef.gov.it;

francesca.raiti@mef.gov.it



Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Il DNSH nel PNRR

Grazie e arrivederci